

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 72)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FERRONI, PERRINO, CHIARIELLO, ORLANDI e PICARDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1968

Disposizioni aggiuntive sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari,
medici condotti e veterinari condotti

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ripropone integralmente il testo del disegno di legge n. 1283 a firma Ferroni, Cassini, D'Errico e Picardo, presentato alla Presidenza del Senato il 3 luglio 1965 e approvato alla unanimità dalla 11^a Commissione il 29 febbraio 1968.

Passato alla Camera col n. 4953 in data 4 marzo 1968 subiva la sorte di numerosi disegni di legge caduti con la fine della IV legislatura.

Si ritiene ovvia l'urgenza della sua approvazione ove si consideri e la categoria e la età dei sanitari cui esso si riferisce.

La legge 7 maggio 1965, n. 459, nel suo articolo unico, dispone che gli ufficiali sanitari e i sanitari condotti, in servizio all'entrata in vigore della stessa, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, qualora al compimento del 65° anno di età non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, siano trattenuti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pen-

sione; comunque non oltre il 70° anno di età.

Questa legge non corrisponde all'originario disegno di legge n. 646, inizialmente presentato al Senato, perchè di esso venne soppresso il secondo comma dell'articolo unico.

Tale comma stabiliva il richiamo in servizio, fino al compimento del 40° anno di attività utile a pensione, degli ufficiali sanitari condotti che, pur trovandosi nelle condizioni indicate nel primo comma, fossero stati eventualmente collocati a riposo, al raggiungimento del 65° anno di età, da amministrazioni comunali evidentemente noncuranti delle prescrizioni ministeriali in materia.

La soppressione del secondo comma del disegno di legge n. 646, deliberata dalla Camera dei deputati, fu successivamente accolta anche dal Senato per le ragioni in appresso indicate: dalla impossibilità del richiamo in servizio dei sanitari anzidetti da parte dei Comuni che già avessero provveduto a ricoprire i posti lasciati vacanti per il collocamento in pensione dei sanitari che

avevano raggiunto i 65 anni; dalla preoccupazione di inconvenienti di carattere amministrativo e finanziario comunque onerosi per i Comuni interessati.

Detta determinazione ha però escluso dal beneficio della legge proprio quella parte di Ufficiali sanitari o di sanitari condotti per i quali la legge si rendeva più necessaria e doverosa, in quanto si tratta di sanitari che, non avendo compiuto i 40 anni di servizio utile a pensione sono collocati a riposo con una pensione inadeguata, spesso misera, per non aver potuto beneficiare delle provvidenze legislative successivamente predisposte.

Sia la Camera sia il Senato hanno approvato la legge 7 maggio 1965, n. 459, nella formulazione predetta, onde non ritardare ulteriormente l'entrata in vigore di una legge tanto attesa, che provvedesse a riparare una situazione ingiusta e di grave danno per la sistemazione pensionistica di una categoria di sanitari, che, a causa degli eventi bellici, per carenza di concorsi od altro, erano stati costretti, indipendentemente dalla loro volontà, ad iniziare la carriera molto tardivamente.

Il presente disegno di legge tiene nel massimo conto le preoccupazioni emerse alla Ca-

mera dei deputati pur indicando un'equa soluzione del problema.

Infatti, il richiamo e la trattenuta in servizio per il tempo necessario al conseguimento dei 40 anni di servizio utile a pensione, e comunque non oltre il compimento del 70° anno di età, degli Ufficiali sanitari e dei sanitari condotti, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, è concesso soltanto se i Comuni non hanno deliberato, in seguito a regolare concorso, la nomina di un nuovo titolare alla data della emanazione della legge.

Per coloro che si trovano nelle condizioni di non poter essere richiamati a ricoprire il posto per le ragioni anzidette si consente, ai fini pensionistici, di raggiungere i 40 anni di servizio effettivo, con il riscatto nella misura e nella forma applicabile come se fossero stati richiamati in servizio.

Il presente disegno di legge, mentre si riporta allo spirito della legge 7 maggio 1965, n. 459, tenendo conto appunto dei rilievi fatti dalla Camera dei deputati, ripara una ingiustizia nei confronti della benemerita categoria dei sanitari condotti, a favore dei quali fu emanata la legge 7 maggio 1965, n. 459, sopra citata.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Sono richiamati in servizio e trattenuti per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il compimento del 70° anno di età, gli ufficiali sanitari e i sanitari condotti entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, già collocati a riposo per aver raggiunto il 65° anno di età, purchè il Comune non abbia ancora deliberato, alla data della emanazione della legge, la nomina di un nuovo titolare.

Agli ufficiali sanitari e ai sanitari condotti che si trovano nelle stesse condizioni e che non possono essere chiamati a ricoprire il posto, perchè già assegnato o deliberato in seguito a concorso in favore di un nuovo titolare, è consentito il riscatto, ai fini della pensione, degli anni mancanti per raggiungere 40 anni di servizio effettivo, nella misura e nella forma applicabile come se fossero richiamati in servizio.